

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 18

12.05.2010

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Videosorveglianza: istruzioni per l'uso.

NOTIZIARIO

- Al via una consultazione pubblica per rendere più trasparenti le condizioni di accesso al credito.
- Riforma Codice della Strada: anticipate alcune novità.
- Invalidità e handicap: l'INPS rilascia gli applicativi web.
- Finanziamenti per la capitalizzazione di PMI impegnate nell'export.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Sanzioni fiscali sui lavoratori in nero a decorrere dal primo gennaio.
- Preavviso di fermo per violazioni del codice della strada impugnabile davanti alla commissione tributaria provinciale.
- Il fallimento si estende al socio occulto dell'associazione in partecipazione.
- Dissequestrato ripetitore di telefonia che supera la soglia di legge se il condominio non prova il danno.
- Segreto professionale dell'avvocato opposto alla Guardia di finanza tutelato davanti alla Commissione Tributaria.
- Preside e insegnanti rischiano il carcere per gli incidenti degli alunni mentre escono da scuola.
- Non è reato dare del "pazzo" al capo.
- "Vip" risarcito per lo sfruttamento delle foto di nudo solo se prova il danno.
- No al pignoramento sui beni del contribuente trasferiti con sentenza prima dell'iscrizione a ruolo.
- Si alla Tarsu sui residui di produzione industriale anche se venduti ad altra azienda.
- Escluso dalla comunione legale il bene comprato con denaro appartenente al coniuge prima delle nozze.
- Costruttore e progettista responsabili degli infortuni sul lavoro provocati dai loro macchinari.
- Il fisco può presumere l'appalto di manodopera per collaboratori impiegati in azienda non organizzata.

MONOGRAFIA

Videosorveglianza: istruzioni per l'uso.

Strutture pubbliche e private ricorrono sempre più spesso all'attivazione di sistemi di videosorveglianza. Sistemi che evidenziano un utilizzo crescente, ma spesso non conforme alla legge, di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, a volte associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati. Tali problematiche hanno reso necessario l'intervento del Garante Privacy, e sono state così varate nuove norme, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, equilibrando le stesse con quelle relative alle esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati. Si è avuto, altresì, riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vengono richiamate le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d'albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

Sarà pertanto obbligatorio sottoporre alla verifica del Garante, prima della loro attivazione, i sistemi di videosorveglianza che possono presentare rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o cosiddetti "intelligenti". I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, cartelli visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Se i sistemi di videosorveglianza sono collegati alle forze di polizia è necessario un secondo tipo di cartello, sulla base del modello indicato dal Garante.

La conservazione delle immagini registrate deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze (es. Istituti bancari) di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale esigenza di allungamento nella conservazione dovrà essere sottoposta a verifica preliminare del Garante.

I settori specifici regolamentati riguardano:

- **Luoghi di lavoro** : inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi). Riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione. In tutti gli altri casi, per la videosorveglianza, occorre l'autorizzazione della RSU aziendale, ovvero della Commissione interna, ai sensi dell'art. 4 Statuto Lavoratori.
- **Ospedali e luoghi di cura**: l'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate. La visione di tali filmati deve essere circoscritta al personale competente.
- **Istituti scolastici**: l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori. A tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l'eventuale accesso ai dati. Restano di competenza dell'autorità giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell'ordine pubblico o di individuazione di autori di atti criminali (per es. spacciatori di stupefacenti, adescatori, ecc.).
- **Luoghi di culto e di sepoltura**: l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all'appartenenza ad una determinata confessione religiosa. Deve ritenersi ammissibile all'interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici e/o tutela di opere d'arte.
- **Sicurezza urbana**: in considerazione degli interventi legislativi adottati in materia, i Comuni che installano telecamere hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e la conservazione dei dati non può superare i 7 giorni.
- **Taxi**: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- **Trasporto pubblico:** lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (ad es. in angolo con visuale circoscritta e riprese senza l'uso di zoom).
- **Webcam a scopo turistico:** è consentita la ripresa di immagini solo con modalità che non rendano identificabili le persone.
- **Soggetti privati Tutela delle persone e della proprietà:** si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

NOTIZIARIO

Al via una consultazione pubblica per rendere più trasparenti le condizioni di accesso al credito.

Il Dipartimento del Tesoro ha sottoposto a consultazione pubblica un'ipotesi di recepimento della direttiva 2008/48/CE (relativa ai contratti di credito ai consumatori) e di attuazione della delega (articolo 33 della legge n. 88 del 2009) in materia di intermediari finanziari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. Il documento è disponibile per la consultazione sul sito del Dipartimento, mentre l'invio di contributi e di osservazioni dei soggetti interessati è soggetto al termine del 21 maggio 2010. La volontà del legislatore europeo era finalizzata indubbiamente a semplificare e rendere più corrette e trasparenti le condizioni di accesso al credito finalizzato ad atti di consumo. Altrettanto non si può dire per il documento sottoposto a consultazione che, nel modificare il Capo I del Titolo IV del TUB (Testo Unico Bancario), sembra formulare in modo assai dubbio l'ambito applicativo delle modifiche (probabilmente per un lapsus calami). Si fa riferimento proprio ai contratti di credito al consumo esclusi dall'art. 115, comma 3 TUB (nuovo Capo I). Molte, comunque, le novità, tra cui, si prendono in esame:

- la modifica della disciplina della modifica unilaterale delle condizioni (ius variandi) nei contratti di durata;
- l'obbligo per i mediatori creditizi di sostenere un esame per accedere all'elenco;
- maggiore trasparenza nei finanziamenti diretti all'acquisto di beni di consumo.

Secondo la bozza dell'art. 118 TUB, in ipotesi di clausola di ius variandi (potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali), la clausola dovrà essere approvata specificamente dal cliente, prolungandosi altresì il termine di preavviso da assegnare al cliente (da 30 giorni a 60). Anche in merito alla trasparenza delle condizioni contrattuali si innova, prevedendo che «*gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito*» debbano indicare «*in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo il tasso d'interesse (specificando se fisso o variabile) e le spese comprese nel costo totale del credito; l'ammontare complessivo del credito il Taeg (vale a dire il Tasso annuo effettivo globale); l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel Taeg in quanto non determinabili in anticipo; la durata del contratto e se - determinabile in anticipo - l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate*». Inoltre, si impone l'obbligo al finanziatore o all'intermediario del credito di «*fornire al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito*». Le informazioni dovranno essere fornite senza costi aggiuntivi. Il finanziatore avrà altresì l'obbligo di accertare attivamente la sopportabilità del credito da parte del cliente, valutando il merito creditizio del consumatore, in base ad informazioni fornite dal cliente o attraverso la consultazione di una banca dati.

La bozza di decreto prevede, poi, che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria possano iscriversi nell'apposito elenco obbligatorio, solo se, oltre al possesso di vari requisiti, supereranno una prova diretta ad accertarne l'idoneità professionale, allineando così la disciplina a quella esistente sin dal 1991 per i promotori finanziari, salvo il divieto di contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti finanziari e in quello dei mediatori creditizi. La verifica sulla preparazione avrà periodicamente un seguito in appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale di 60 ore sulla base di quanto già stabilito dall'ISVAP per gli agenti e i subagenti assicurativi. Per la tenuta di tale elenco e per le conseguenti funzioni di controllo e sanzione, viene istituito un Organismo in seno alla Banca d'Italia.

Infine, nell'art. 127 TUB, come da proposta modificativa, si puntualizza che:

- A. le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana;
- B. le nullità previste dal presente titolo (es. clausola ius variandi in violazione dell'art. 118) operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

L'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi previsti dal presente titolo spetta ai soggetti tenuti al loro adempimento.

Riforma Codice della Strada: anticipate alcune novità.

La mini-riforma del Codice Stradale non è ancora legge dello Stato perché la Camera dei Deputati deve rivotare in terza lettura ma alcune novità sono ormai assodate: si tratta della targa personale, che il proprietario può trasferire al cambio di autoveicolo, della guida dei ciclomotori da 50 cc, che dal primo gennaio 2011 imporrà il possesso di un patentino che si otterrà dopo una prova pratica di guida. Il nuovo codice della strada recepisce così una Direttiva Comunitaria. I limiti di velocità risultano invariati rispetto alla situazione attuale; obbligo del casco per i ciclisti sino a quattordici anni, mentre i motociclisti che vogliono trasportare individui dai 5 ai 12 anni dovranno dotarsi, secondo quanto im-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

porrà un decreto ministeriale, di un apposito seggiolino da agganciare alla sella. Una buona notizia per i ciclisti che si sono visti sottrarre i punti dalla patente per aver commesso infrazioni. D'ora in poi pagheranno una multa ma la loro patente è in salvo. Inoltre non c'è nessuna sanzione se si parcheggia la propria bicicletta sul marciapiedi o nelle aree pedonali ove manchino gli apposti parcheggi di prossimità per i velocipedi. Per quanto riguarda la notifica delle multe i tempi si sono più che dimezzati. Si passa dai 150 giorni attuali a 60 come limite massimo. Infine, è prevista un'agevolazione per i portatori di handicap che godranno sgravi fiscali all'atto dell'acquisto della nuova automobile. È passato l'emendamento che prevede che la sospensione della patente possa essere revocata temporaneamente dal Prefetto per strette esigenze familiari o lavorative di chi ha sofferto la sanzione, ma in tale eventualità il lasso di tempo della sospensione viene in ogni caso allungato. Si tratta naturalmente di anticipazioni che dovranno essere confermate dal Parlamento.

Invalidità e handicap: l'INPS rilascia gli applicativi web.

Il processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è passato dal 01.01.2010 alla competenza dell'INPS, sulla base di quanto disposto dall'art. 20, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2009, n. 102. Con la Circ. n. 131 del 28 dicembre 2009, l'Istituto di previdenza ha descritto il nuovo processo, individuando tra i principi quello del rilascio sul sito internet dell'applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle ASL. In virtù di un modus operandi che vede nell'elettronica il mezzo principale se non unico della gestione di tutti i flussi del nuovo processo di invalidità civile.

Col Msg. n. 30401 del 31 dicembre, l'INPS ha comunicato il rilascio sul proprio sito delle procedure relative all'acquisizione online:

- del certificato medico attestante le patologie invalidanti per i medici certificatori; delle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità per il cittadino;
- delle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità per i Patronati ed Associazioni di categoria;
- dei dati per la gestione dell'agenda appuntamenti per il personale delle ASL.

Col Msg. n. 10578 del 19 aprile rilascia la funzione mediante la quale i medici certificatori possono trasmettere il certificato medico introduttivo per la nuova invalidità civile in formato .xml tramite la funzione di upload denominata "Caricamento dati certificato medico", disponibile sulla procedura di "Acquisizione certificato medico introduttivo".

Col Msg. n. 10752 del 20 aprile, l'INPS comunica il rilascio, nella procedura "INVCIV2010 - Gestione invalidità civile: fase amministrativa e sanitaria", delle seguenti nuove funzionalità:

- 1) gestione L. n. 68 del 1999 : possibilità di acquisire domande senza certificato;
- 2) gestione delle riconvocazioni;
- 3) gestione visite domiciliari;
- 4) funzioni validazione verbale provvisorio della CMI da parte del medico inps responsabile CML;
- 5) gestione "data presentazione" e "data di acquisizione/trasmisione" delle domande;
- 6) ricezione dati fase concessoria (mod. AP70) dai patronati.

Finanziamenti per la capitalizzazione di PMI impegnate nell'export.

Finanziamenti agevolati fino a 500 mila euro alle PMI esportatrici che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale. L'obiettivo è accrescerne la competitività sui mercati oltre confine. Le agevolazioni sono messe a disposizione dalla SIMEST S.p.A. L'intervento è riservato alle PMI, costituite in forma di società per azioni (o da trasformarsi in S.p.A. prima dell'erogazione del finanziamento) con un livello medio di fatturato export del 20% sul fatturato medio totale dell'ultimo triennio. Sono questi i principali requisiti che devono possedere le imprese che intendono accedere al nuovo intervento agevolativo introdotto dall'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133. Il regolamento attuativo, approvato dalla SIMEST, prevede che i finanziamenti debbano essere erogati con l'obiettivo di migliorare l'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette). A tal fine, occorre confrontare il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato (livello di ingresso) e il "livello soglia", posto uguale a 0,65. Se il livello di ingresso è inferiore al livello soglia, l'obiettivo è quello di raggiungerlo o superarlo; mentre se è uguale o superiore, l'obiettivo è di mantenerlo o incrementarlo. Il finanziamento viene concesso in 2 fasi. Nella prima fase (fase di erogazione), che inizia alla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio successivo, il finanziamento è erogato al tasso di riferimento comunitario vigente. Le imprese che hanno un livello d'ingresso inferiore a 0,65 devono presentare a garanzia una fidejussione bancaria o equivalente. Nessuna garanzia invece è richiesta in caso di indice superiore, purché l'impresa si impegni a non ridurre l'indice stesso al di sotto del livello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nella seconda fase (fase di rimborso), la SIMEST verifica il livello di solidità patrimoniale raggiunto dall'impresa rispetto al livello di ingresso. Dall'esito di tale verifica dipende la modalità di rimborso del finanziamento. Se al termine della fase di erogazione l'impresa ha migliorato il proprio livello di solidità patrimoniale di ingresso fino a raggiungere il livello soglia di 0,65 o mantenendolo/superandolo (se già uguale o superiore al livello soglia), il rimborso del finanziamento avverrà in 5 anni. Le rate in linea capitale saranno costanti, semestrali e posticipate, decorrenti dalla fine del secondo esercizio della fase di erogazione, ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso di rife-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

rimento (purché non inferiore allo 0,50% annuo). Diversa è la situazione nel caso in cui l'impresa, al termine della fase di erogazione, non raggiunga il livello soglia o registri una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso, pur rispettando il livello soglia. In tal caso, il rimborso del finanziamento avverrà al tasso di riferimento, in unica soluzione entro 3 mesi dall'avvenuta approvazione e deposito del bilancio del secondo esercizio intero successivo alla data di erogazione. Un'ulteriore opportunità riguarda le imprese che al termine della fase di erogazione registrano una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso contenuta nei limiti dei 5%, ma nel rispetto del livello soglia di 0,65. Tali soggetti potranno, previa presentazione alla SIMEST di una delle garanzie previste, chiedere che la fase di erogazione sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di avere la possibilità di raggiungere nuovamente il livello iniziale di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato, relativo all'esercizio aggiunto. In generale, le domande di intervento devono essere presentate alla SIMEST, che le registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di posizione ed il nominativo del responsabile del procedimento. L'istruttoria delle domande è svolta dalla SIMEST, seguendo l'ordine cronologico di ricezione, sulla base:

- della consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, in un contesto di crescita aziendale, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte, quando richieste;
- della congruenza del finanziamento richiesto con il patrimonio netto dell'impresa richiedente nei limiti previsti;
- della quota di fatturato estero realizzata, in media, nel corso dell'ultimo triennio, risultante dai bilanci degli ultimi 3 esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento;
- dei risultati di eventuali controlli effettuati presso il richiedente.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Sanzioni fiscali sui lavoratori in nero a decorrere dal primo gennaio.

Linea dura della Suprema corte sul lavoro irregolare. Infatti, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate, per ciascun lavoratore, devono essere calcolate per il periodo compreso dall'inizio dell'anno al giorno dell'ispezione a meno che l'azienda non provi l'effettivo inizio delle attività dei dipendenti in nero. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11215 del 07.05.2010. Secondo la sezione tributaria, infatti, il calcolo delle sanzioni va fatto a partire dall'inizio dell'anno e non solo, come avevano invece sostenuto i giudici di secondo grado, in relazione al giorno dell'ispezione. In particolare in sentenza si legge che *«incombe sul datore di lavoro l'onere della prova in merito all'inizio dell'irregolare rapporto di lavoro in data diversa da quella del primo giorno dell'anno di accertamento»*.

Preavviso di fermo per violazioni del codice della strada impugnabile davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 11087. In molte decisioni la Suprema corte aveva stabilito che il preavviso di fermo non fosse neppure impugnabile. Dopo un altro intervento del Massimo consesso di Piazza Cavour (sentenza n. 10672) dell'anno scorso il preavviso è diventato impugnabile. Ora gli Ermellini hanno esteso ancora il principio prevedendo la possibilità di impugnare il preavviso davanti alla ctp anche per violazioni che non riguardano il codice della strada.

Il fallimento si estende al socio occulto dell'associazione in partecipazione.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze che, con una sentenza del 12.01.2010, ha respinto il reclamo presentato contro la dichiarazione di fallimento di un

marito che aveva partecipato all'associazione in partecipazione della moglie. Il contratto, ha sottolineato la Corte territoriale, aveva la peculiarità di non aver specificato le mansioni lavorative svolte dall'uomo. Infatti, hanno spiegato i giudici fiorentini, non può considerarsi mero associato il soggetto che apparentemente partecipa solo agli utili dell'impresa a fronte dell'obbligazione di un determinato apporto, ad esclusione dei poteri gestionali dell'impresa; soprattutto in presenza di comportamenti e di atti (ad es. frequenti apporti finanziari) che non possono ricondursi alla posizione di un lavoratore in compartecipazione bensì a quella di dominus aziendale. Pertanto, se l'apporto dell'associato alla pretesa compartecipazione va ben oltre la pur indeterminata e onnicomprensiva prestazione di attività lavorativa e si estrinseca in cospicui impegni di carattere patrimoniale, che comportano un tipico rischio da investimenti imprenditoriali, incompatibili con la posizione di un lavoratore in compartecipazione nei soli utili, è giustificata l'estensione dell'eventuale fallimento del dominus all'associato/socio occulto.

Dissequestrato ripetitore di telefonia che supera la soglia di legge se il condominio non prova il danno.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17967 del 11.05.2010, accogliendo il ricorso di una nota ditta di cellulari contro il sequestro preventivo di un impianto di telefonia mobile a Napoli. L'ordinanza di sequestro era stata emessa in seguito al riscontro che i valori di emissione delle onde elettromagnetiche erano risultate superiori a quelli consentiti, dopo le ripetute proteste di un condominio nelle vicinanze. Due inquilini dello stabile sostenevano di aver visto le loro condizioni di salute peggiorate dopo l'installazione dell'impianto. La Suprema Corte, dopo aver constatato

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

la contraddittorietà e l'insufficienza delle prove portate a sostegno del presunto peggioramento dello stato di salute dei due condomini, ha quindi annullato l'ordinanza di sequestro, affermando che per la configurabilità del reato di inquinamento elettromagnetico non basta il superamento dei valori tabellari imposti dalla normativa in materia, ma è necessario dimostrare l'idoneità delle onde elettromagnetiche a danneggiare la salute.

Segreto professionale dell'avvocato opposto alla Guardia di finanza tutelato davanti alla Commissione Tributaria.

Da Piazza Cavour arriva una bordata al segreto professionale. Infatti questo non copre tutte le attività dell'avvocato. Non solo. Il legale che si oppone all'autorizzazione della Procura, rilasciata per gli accertamenti della Guardia di finanza su documenti che ritiene secretati a tutela del cliente, dovrà farlo di fronte al giudice tributario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11082 del 06.05.2010, ha respinto il ricorso di una grande studio associato di Milano. Con motivazioni lunghissime il Collegio esteso ha deciso per la giurisdizione della ctp precisando fra l'altro che *«il segreto professionale non copre tutta e ogni attività professionale perché lo stesso è previsto a esclusiva tutela del cliente»*. Infatti, hanno sostenuto gli Ermellini estendendo il principio a tutti i professionisti, *«la protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività professionale svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo essendo destinata a tutelare le attività inerenti la difesa e non l'interesse soggettivo del professionista»*.

Preside e insegnanti rischiano il carcere per gli incidenti degli alunni mentre escono da scuola.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17574 del 07.05.2010, decidendo sul ricorso della madre, costituitasi parte civile, di un ragazzo di 11 anni, alunno di prima media investito dallo scuolabus e morto sul colpo, contro la preside della scuola e un insegnante. L'incidente era avvenuto mentre i ragazzi varcavano la soglia del cortile. La Suprema Corte ha dato ragione alle parti civili ritenendo che gli insegnanti, e in particolare la preside, avrebbero dovuto gestire e controllare in modo razionale il flusso degli studenti in uscita, *«attuando le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, a tutela dei ragazzi che gli sono affidati»*.

Non è reato dare del "pazzo" al capo.

La Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 17672 del 07.05.2010, sdogana i piccoli insulti nelle discussioni sui problemi di lavoro, annullando il ricorso di un avvocato che, stanco dei comportamenti del capo, durante lo sfogo con una collega, gli aveva dato del "pazzo". L'espressione era stata ascoltata da un altro professionista e poi riportata al dominus, che aveva sporto denuncia per diffamazione. La Cassazione ha affermato che, *«l'espressione pazzo, ha finito con il perdere, nel caso di specie, la sua valenza offensiva per divenire espressione, sintetica ed efficace, rappresentativa di*

una conduzione scorretta dell'ufficio, che non potrà che portare alla rovina dello stesso. È certamente disdicevole e poco corretto che in una discussione di lavoro, che per affrontare con esiti positivi un problema dovrebbe essere pacata e serena, si usino termini che possano essere irritanti e poco rispettosi per l'interlocutore e, quindi, controproducenti, perché evidentemente la forte polemica non consente di trovare soluzioni condivise, ma si deve escludere che essi siano tali da superare la soglia del penalmente rilevante».

"Vip" risarcito per lo sfruttamento delle foto di nudo solo se prova il danno.

Il risarcimento del danno subito da un "vip" per lo sfruttamento della sua immagine, attraverso la pubblicazione di foto di nudo sui giornali, è subordinato alla prova del danno subito. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 10957 del 06.05.2010, ha respinto il ricorso di una nota showgirl italiana la quale si era vista pubblicare su vari giornali, senza consenso, alcune foto che la ritraevano nuda, scattate all'inizio della carriera. La donna aveva presentato ricorso contro le case editrici per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, senza però specificare che tipologia di danno le era derivata dalle pubblicazioni.

No al pignoramento sui beni del contribuente trasferiti con sentenza prima dell'iscrizione a ruolo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10961 del 06.05.2010, ha respinto il ricorso di una società di riscossione che pretendeva di pignorare dei beni di un contribuente da questo trasferiti al fratello (con sentenza passata in giudicato) prima dell'iscrizione a ruolo dell'imposta.

Si alla Tarsu sui residui di produzione industriale anche se venduti ad altra azienda.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10797 del 05.05.2010, ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il rimborso della Tarsu sui dei residui di tessuto venduti, previo stoccaggio, ad altre aziende. I giudici della sezione tributaria hanno individuato un solo paletto al pagamento della tassa: la delibera del comune che assimila i residui ai rifiuti urbani. Delibera che, dopo il decreto Ronchi (n. 22 del 1997) è pienamente legittima.

Escluso dalla comunione legale il bene comprato con denaro appartenente al coniuge prima delle nozze.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10855 del 05.05.2010, respingendo il ricorso di una vedova contro i figli del suo defunto marito, dai quali pretendeva di ottenere il 50% dei titoli e dei soldi depositati dal marito presso una banca di Bergamo, per un ammontare di quasi 2 milioni di euro. La donna, sposata in seconde nozze con l'uomo e perciò non legata ai figli del marito da un rapporto di parentela, fondava la sua pretesa sul fatto che i suoi beni e quelli del coniuge erano in comunione legale. La Suprema Corte, constatando che i beni oggetto della disputa erano beni personali del defunto, preesistenti al matrimonio, ha negato il diritto della donna di ottenere la

metà di quei soldi, affermando che qualora uno dei due coniugi in comunione legale acquisti un bene usando un altro bene ad esso appartenente prima del matrimonio, l'acquisto non potrà essere incluso nella comunione legale. I giudici di Piazza Cavour si sono poi spinti oltre, stabilendo che questo principio è valido anche le caso in cui il bene impiegato per l'acquisto sia del denaro.

Costruttore e progettista responsabili degli infortuni sul lavoro provocati dai loro macchinari.

Il costruttore è responsabile degli infortuni ai lavoratori che usano le sue macchine, anche nel caso in cui la realizzazione del macchinario sia stata affidata a un progettista. La sua è una posizione di garanzia che basta da sola a determinare la responsabilità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16941 del 04.05.2010, respingendo il ricorso di un'impreditrice riconosciuta colpevole rispetto a un infortunio sul lavoro a danno di una lavoratrice che aveva utilizzato uno dei macchinari fabbricati dalla sua ditta di costruzioni. La macchina che aveva provocato l'incidente era risultata priva dei requisiti di sicurezza e l'impreditrice era quindi stata condannata in primo grado e in appello. L'imputata sosteneva però che la sua responsabilità in qualità di "fabbricante" era da escludere, dal momento che la costruzione della macchina era stata interamente affidata a un progettista. La Suprema Corte ha invece respinto questa tesi difensiva, affermando che *«il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza, salvo il caso in cui l'utilizzatore risulti aver compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento»*.

Il fisco può presumere l'appalto di manodopera per collaboratori impiegati in azienda non organizzata.

Più facile per il fisco accertare un appalto di manodopera. Infatti è legittimo il recupero dell'IRPEF, per mancato versamento delle ritenute d'acconto ai collaboratori, nei confronti dell'azienda che ha impiegato persone in un'impresa priva di autonoma organizzazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10685 del 04.05.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. *«L'ipotesi di appalto di manodopera – ha motivato la sezione tributaria - è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli»*.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT